



CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DI APPROVAZIONE DEI RENDICONTI FINALI EX ART. 116 L.F.

Il Gd,

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

visto il D.L. n. 18/2020 in materia di *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

Visto il D.L. 11/2020;

ritenuto che le **udienze di approvazione dei rendiconti delle procedure fallimentari** costituiscano attività urgente non differibile successivamente alla data del 31 maggio 2020, in quanto il differimento di tale attività: 1) determina l'allungamento delle relative procedure, con il concreto rischio di superamento della ragionevole durata del processo; 2) ritarda in modo non giustificato l'attività di ripartizione dell'attivo fallimentare, tenuto conto che nell'attuale contesto economico dettato dalla pandemia la smobilitazione di risorse, attualmente congelate nei conti correnti delle procedure, in favore dei creditori risulta quantomeno opportuna;

visto il Provvedimento organizzativo ex art. 2, comma 2, D.L. 11/2020 emesso dal Presidente del Tribunale in data 19 marzo 2020;

DISPONE che le udienze di approvazione dei rendiconti ex art. 116 L.F. **fissate fino al 31 maggio 2020 non subiranno rinvii** e si terranno **nella forma dell'udienza c.d. figurata in applicazione dell'art. 2 lett. H, D.L. 11/2020;**

I soggetti che hanno **ritualmente presentato osservazioni** ai sensi dell'art. 116 L.F., **in luogo di comparire personalmente all'udienza** potranno, entro il giorno prima dell'udienza fissata: 1) depositare note di udienza nel fascicolo telematico; 2) inviare le note di udienza mediante posta elettronica (anche ordinaria) al Curatore; il giorno dell'udienza, il Curatore non comparirà personalmente in udienza e depositerà nel fascicolo telematico la prova della notifica del decreto di fissazione di udienza e le eventuali note d'udienza ricevute;

Qualora non siano state presentate osservazioni nel termine di cinque giorni prima dell'udienza, il Curatore parimenti non comparirà in udienza e si limiterà a **depositare il giorno prima dell'udienza** la prova delle notifiche del decreto di fissazione udienza e l'attestazione che non sono state ricevute osservazioni;

il Giudice, il giorno dell'udienza, darà atto delle operazioni compiute mediante compilazione di normale processo verbale;

Dispone che i Curatori per cui sono state fissate udienze di rendiconto diano comunicazione del presente provvedimento a mezzo PEC ai creditori, nonché ai falliti (ove possibile) mediante posta elettronica (anche ordinaria) o a mezzo telefonico – impregiudicata in ogni caso la corretta instaurazione del contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto di fissazione di udienza ex art. 116 L.F. -.

Si manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti e per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

Piacenza, 19/03/2020

il Giudice,

Stefano Aldo Tiberti (firmato digitalmente)